



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**


Allegato al Decreto Rep. n.

Prot. n.

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI A.A. 2023/24

Y

1. FINALITA' DEL BANDO.....	2
2. CHI PUO' CONCORRERE.....	2
3. COME CONCORRERE: MODALITA' E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
4. DEFINIZIONE DI STATUS.....	4
5. FINANZIAMENTI E IMPORTI.....	6
6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.....	9
7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO.....	9
8. CARRIERE PRECEDENTI E CREDITI FORMATIVI VALIDI.....	11
9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	11
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO.....	13
11. STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITA'.....	13
12. REVOCA DELL'IDONEITA' E RESTITUZIONE DELLA BORSA.....	15
13. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI.....	15
14. NORME FINALI.....	16



1. FINALITA' DEL BANDO

Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico 2023/24, l'Università di Padova emana il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l'assegnazione della borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.

[Torna al sommario](#)

2. CHI PUO' CONCORRERE

Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l'A.A. 2023/24 all'Università degli Studi di Padova, con idonei requisiti economici e di merito, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio regionali.

Può presentare domanda chi risulti:

- a. iscritta/o **per la prima volta al primo anno di un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico**;
- b. iscritta/o **ad anni successivi di un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico** (possono partecipare anche coloro che conseguano il titolo di laurea triennale successivamente alla scadenza del presente bando, e che intendano immatricolarsi alla laurea magistrale in corso d'anno, rispettando le medesime modalità e scadenze indicate all'art. 3 del presente Bando);
- c. iscritta/o ad un **corso di dottorato di ricerca**, se non già beneficiaria/o di altra borsa.

Le studentesse e gli studenti possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per un diverso numero di anni o semestri a seconda del corso di studi frequentato, nello specifico:

- a. 7 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea** a partire dall'anno di prima immatricolazione (7 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- b. 5 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale** a partire dall'anno di prima immatricolazione (5 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- c. 11 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni** (11 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- d. 13 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni**, (13 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- e. 3 anni per le/gli iscritte/i ai **corsi di dottorato di ricerca**.


Sono escluse le studentesse e gli studenti:

- a. già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore a quello del corso di studio di iscrizione;
- b. che abbiano percepito la borsa di studio in un corso di studio precedente di pari livello a quello di attuale iscrizione e non abbiano provveduto alla restituzione del beneficio goduto (vedi art. 12.b).

La borsa di studio regionale non può essere cumulata con altre borse di studio che presentino finalità analoghe di mantenimento agli studi a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).

Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio con finalità analoghe (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

[Torna al sommario](#)



3. COME CONCORRERE: MODALITA' E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter concorrere alla borsa di studio è **necessario compiere i seguenti passaggi:**

A. entro il 2 ottobre 2023, anche per chi si immatricola in corso d'anno: **compilare e confermare la RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI (RdA)** in Uniweb;

B. entro il 2 ottobre 2023, anche per chi si immatricola in corso d'anno: **richiedere il RILASCIO dell'ISEE/ISEE parificato** (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) **per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario;**


C. entro il 30 settembre 2023 o, se iscritti al primo anno, entro la data indicata nell'avviso di ammissione: **perfezionare l'iscrizione all'a.a. 2023/24 mediante il pagamento della prima rata della contribuzione.**

A. La **RdA** è l'autocertificazione che deve essere compilata e confermata online al fine di concorrere alla borsa di studio. Così facendo, si autorizza l'Ateneo all'acquisizione diretta del proprio ISEE dalla banca dati INPS (o dal CAF convenzionato con l'Ateneo, nel caso di ISEE Parificato).

- **DOVE PRESENTARLA:** la **RdA** è disponibile esclusivamente **online, nella propria area riservata di Uniweb**, alla voce "Diritto allo studio, disabilità/DSA, corsi estivi – Richiesta di Agevolazioni".
L'inserimento della **RdA** è possibile previa registrazione ad Uniweb, a tal fine è sufficiente il solo codice fiscale, non è necessario essere già immatricolati. **Ne deriva che sono tenuti al rispetto delle scadenze sopra indicate anche coloro che si immatricolano in corso d'anno (immatricolazioni alle lauree magistrali, trasferimenti da altro Ateneo, etc.).**
- **STRUMENTI DI VERIFICA:** al termine della compilazione, la domanda dovrà essere confermata in modo definitivo, pena la non validità della stessa. L'interessata/o riceve al proprio indirizzo di posta, personale o istituzionale una prima mail di conferma dell'avvenuta ricezione della **RdA**. Riceve inoltre una seconda mail di conferma ad acquisizione avvenuta del dato ISEE. La **RdA** potrà essere modificata direttamente dall'utente, mediante la medesima procedura, entro il 2 ottobre 2023. **La RdA salvata nella propria area personale di UNIWEB, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l'interessata/o di accertarne la presenza.**

B. Per il **RILASCIO dell'ISEE** la studentessa o lo studente deve presentare e sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per via telematica attraverso il sito dell'INPS o personalmente presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altri Enti competenti. Si ricorda che farà fede la data di sottoscrizione riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE.

- **QUALE ISEE RICHIEDERE**
L'Università può acquisire esclusivamente **l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciato in favore della/del richiedente il beneficio** (in caso di più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti).
Tale ISEE deve essere **in corso di validità**, pertanto non deve risultare scaduto alla data di conferma della **RdA** in Uniweb. In caso di ISEE non rilasciato per il diritto allo studio universitario, o di ISEE scaduto alla conferma della **RdA**, dovrà essere richiesto un nuovo rilascio entro le scadenze previste.
La studentessa o lo studente è tenuta/o inoltre a verificare che nell'attestazione ISEE **non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità**.
Se risultano presenti omissioni/difformità dipendenti da un'errata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), occorre presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, entro le scadenze previste.
- **ISEE CORRENTE**



E' un indicatore calcolato a partire da un ISEE per il Diritto allo studio universitario con i requisiti di cui sopra, ma riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi, ed è **richiedibile solo se ricorrono le condizioni imposte dalla normativa in materia** (per maggiori informazioni, rivolgersi ad un CAF/professionista). La relativa DSU deve essere comunque sottoscritta entro le scadenze previste e l'attestazione deve possedere le caratteristiche sopra menzionate. In caso di suo utilizzo, è necessario trasmettere la relativa attestazione all'indirizzo di posta elettronica benefici.studenti@unipd.it entro le scadenze sotto riportate.

- **ISEE PARIFICATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI**

E' una diversa certificazione richiesta per:

- studentesse e studenti internazionali residenti all'estero, con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti internazionali residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 9.000,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti italiane/i residenti all'estero, non iscritte/i all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Il rilascio dell'ISEE Parificato **deve essere richiesto esclusivamente al CAF convenzionato** con l'Ateneo, i cui riferimenti sono disponibili alla pagina www.unipd.it/isee.

Ai fini della valutazione della condizione economica per il rilascio dell'ISEE, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

I dati contenuti nell'attestazione ISEE, se valida, conforme e rilasciata per il diritto allo studio universitario, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS (o dal CAF convenzionato con l'Ateneo, nel caso di ISEE Parificato) a seguito della conferma in Uniweb della RdA.

Attenzione: Tenuto conto del termine del 30 novembre 2023, individuato dal MUR per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia per gli studenti internazionali, **si consente, in via straordinaria, agli studenti internazionali immatricolati per la prima volta all'a.a. 2023/24 di presentare l'ISEE Parificato entro il 30 novembre 2023.** Questi studenti, se confermeranno la RdA ai fini della borsa di studio **entro il 2 ottobre** e se perfezioneranno l'ISEE Parificato entro il 30 novembre 2023, saranno valutati per il beneficio in occasione della pubblicazione della seconda assegnazione di borsa di studio prevista nell'anno accademico 2023/24.

C. Per concorrere alla borsa di studio è necessario altresì **perfezionare l'iscrizione all'a.a. 2023/24 mediante il pagamento della prima rata** della contribuzione entro le scadenze previste (art. 1 del Bando Contribuzione studentesca ed esoneri).

Eventuali nuove immatricolazioni perfezionate successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed eventuali iscrizioni tardive dovute all'annullamento di domande di conseguimento titolo già perfezionate, verranno acquisite d'ufficio e valutate entro e non oltre la seconda assegnazione, fermo restando l'avvenuta compilazione della RdA e il rilascio dell'ISEE entro il 2 ottobre 2023 (o entro il 30 novembre 2023 per l'ISEE Parificato degli studenti internazionali immatricolati per la prima volta all'a.a. 2023/24).

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di uno solo dei passaggi sopra riportati, incluso il mancato versamento della prima rata della contribuzione entro i termini, comporterà l'esclusione dal concorso.


La Guida completa alla RdA e al calcolo dell'ISEE è disponibile alla pagina www.unipd.it/isee.

[Torna al sommario](#)

4. DEFINIZIONE DI STATUS

1. Ai fini della definizione degli importi del beneficio è definita/o:

- a. **IN SEDE:** la studentessa o lo studente residente nel Comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato (entro i 40 km di distanza e/o i 40 minuti di tempo di percorrenza con il trasporto pubblico). Consulta le [tabelle delle distanze geografiche](#) che costituiscono il riferimento per l'individuazione dello status ai fini della borsa di studio regionale.



- b. **PENDOLARE:** la studentessa o lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e gli 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 e gli 80 minuti con il trasporto pubblico. Consulta le [tabelle delle distanze geografiche](#) che costituiscono il riferimento per l'individuazione dello status ai fini della borsa di studio regionale.
- c. **FUORI SEDE:** la studentessa o lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato (oltre gli 80 km e/o con tempi di percorrenza per raggiungere la sede del corso superiori ad 80 minuti con il trasporto pubblico), che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova o in un Comune classificato in sede rispetto ad essa), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi privati per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'a.a. 2023/24 (cioè ricadenti tra il 1 ottobre 2023 ed il 30 settembre 2024), fino al conseguimento del titolo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo. In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto la studentessa o lo studente è considerata/o pendolare. Vedi la procedura di **verifica dell'alloggio a titolo oneroso al punto 2.**

Consulta le [tabelle delle distanze geografiche](#) che costituiscono il riferimento per l'individuazione dello status ai fini della borsa di studio regionale, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato.

La durata inferiore a 10 mesi del contratto di alloggio nei pressi della sede del corso di studi frequentato, non preclude lo status di fuori sede se nello stesso anno accademico si frequenti un **programma di mobilità all'estero** (compresi stage e tirocini utili per il conseguimento del titolo) promosso dall'Università, a condizione che anche all'estero si prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi.

Vedi la procedura di **verifica dell'alloggio a titolo oneroso al punto 2.**

Ai fini dell'accesso ai benefici, **la studentessa o lo studente internazionale** è considerato comunque studente fuori sede, indipendentemente dal luogo della sua residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il suo nucleo familiare (costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU) risieda in Italia. Per essere considerata/o fuori sede, la studentessa o lo studente internazionale deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata (o in un Comune classificato in sede rispetto ad essa), per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'a.a. 2023/24 (o fino al conseguimento del titolo solo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo). In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto la studentessa o lo studente è considerata/o pendolare.

Vedi la procedura di **verifica dell'alloggio a titolo oneroso al punto 2.**


E' considerata/o fuori sede anche la studentessa o lo studente "c.d. indipendente" che a prescindere dalla distanza tra la propria residenza e la sede del corso di studi frequentato, alloggia al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in un'immobile non di proprietà di un suo membro, a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi, percependo redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 l'anno. Vedi la procedura di **verifica dell'alloggio a titolo oneroso al punto 2.**

2. La procedura di verifica dell'alloggio a titolo oneroso viene di seguito descritta.

La studentessa o lo studente, che abbia confermato il possesso dei requisiti da "fuori sede" nella RdA, deve inserire nell'apposita procedura **Verifica alloggio a titolo oneroso**, disponibile alla voce Iniziative di **Uniwed**, la documentazione che attesti il proprio ruolo di conduttore negli alloggi a titolo oneroso di cui usufruirà complessivamente per almeno dieci mesi nell'anno accademico.

Nello specifico va presentata:

- la ricevuta della registrazione o del subentro (e dell'eventuale proroga) del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate, in caso di alloggio privato in Italia;



- il contratto di ospitalità, in caso di alloggio presso un collegio universitario o religioso;
 - il contratto di locazione stipulato all'estero, in caso di partecipazione a programmi di mobilità.
- Gli assegnatari di alloggio presso le strutture residenziali ESU non devono caricare alcun documento.

L'esito della verifica sarà visibile entro 20 giorni dall'avvenuto caricamento (a partire da settembre 2023), accedendo nuovamente alla Richiesta di Agevolazioni e cliccando su *Procedi - Visualizza i dati della Richiesta presentata*.

Chi effettuerà il corretto caricamento della documentazione nella procedura online **entro il 2 ottobre 2023**, riceverà l'importo di borsa di studio spettante per lo status di fuori sede entro la prima assegnazione.

In caso di mancato upload entro il termine o di documentazione incompleta o non conforme (compresa la temporanea impossibilità ad attestare le dieci mensilità a titolo oneroso), verrà erogato in prima assegnazione **il solo importo di borsa previsto per lo status di pendolare**. La procedura online riaprirà dal **20 novembre 2023 al 30 aprile 2024** e l'eventuale integrazione sarà versata entro il mese successivo a quello dell'approvazione della documentazione caricata.

Le FAQ alla procedura sono pubblicate alla pagina www.unipd.it/verifiche-accertamenti.

3. La studentessa o lo studente è tenuta/o a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che intervenga in corso d'anno nel possesso dei requisiti utili alla definizione dello status.

Qualora la studentessa o lo studente non risulti in possesso dei requisiti indicati, anche a seguito di eventuali risoluzioni anticipate o subentri intervenuti in corso d'anno nei contratti a titolo oneroso, decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è tenuta/o, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento del contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa. Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punita/o ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

[Torna al sommario](#)

5. FINANZIAMENTI E IMPORTI

I fondi destinati all'erogazione delle borse di studio regionali per l'a.a. 2023/24 derivano:

- dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- dalla quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n.68/2012 e dal DPCM del 9 aprile 2001;
- dalle risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n.68/2012;
- dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): iniziativa Next Generation EU finanziata dall'Unione Europea e missione 4 componente 1 investimento 1.7.

Le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono ripartite utilizzando i seguenti criteri:

- 30% alle iscritte e agli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**, di cui esclusivamente il 5%, quale limite massimo, riservato agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- 70% alle iscritte e agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.**

Le studentesse e gli studenti idonee/i nelle graduatorie delle borse di studio regionali iscritti ad anni regolari, godono di un esonero totale o parziale come previsto dal Bando Contribuzione studentesca ed esoneri A.A. 2023/24.

Con riferimento al D.M. 1320/2021, che introduce da una parte una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con ISEE inferiore o uguale a **13.153,11 Euro**, e che conferma dall'altra che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore o uguale a **17.537,50 Euro**, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse, si riporta di seguito una tabella che ne esplicita il valore a seconda della fascia ISEE di riferimento.



Per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo pieno:

Status	Importo di borsa per ISEE inferiore a 13.153,12 Euro	Importo di borsa per ISEE compresi tra 13.153,12 e 17.537,50 Euro	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a 17.537,50 Euro (gradualmente ridotta fino a)
Fuori sede	7.654,99 Euro	6.656,52 Euro	3.328,26 Euro
Pendolare	4.473,48 Euro	3.889,99 Euro	1.944,99 Euro
In sede	3.085,18 Euro	2.682,77 Euro	1.341,38 Euro

Per le studentesse e gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale:

Status	Importo di borsa per ISEE inferiore a 13.153,12 Euro	Importo di borsa per ISEE compresi tra 13.153,12 e 17.537,50 Euro	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a 17.537,50 Euro (gradualmente ridotta fino a)
Fuori sede	3.827,49 Euro	3.328,26 Euro	1.664,13 Euro
Pendolare	2.236,73 Euro	1.944,99 Euro	972,49 Euro
In sede	1.542,58 Euro	1.341,38 Euro	670,69 Euro

Alla studentessa o allo studente che avesse percepito la borsa di studio in regime di iscrizione a tempo parziale, e a cui successivamente venisse annullato o revocato il regime, non spetta alcuna integrazione di borsa.

Per le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca:

Dottorato di ricerca	Importo di borsa per ISEE inferiore a 13.153,12 Euro	Importo di borsa per ISEE compresi tra 13.153,12 e 17.537,50 Euro	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a 17.537,50 Euro (gradualmente ridotta fino a)
	7.654,99 Euro	6.656,52 Euro	3.328,26 Euro

Parte della **borsa è erogata in servizi** (ristorazione e alloggio). Alle studentesse e agli studenti **fuori sede** che utilizzano le strutture residenziali dell'ESU di Padova è trattenuta una quota, pari a 1.600,00 Euro, corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio e una quota pari a **760,00 Euro** (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi) corrispondente al servizio di ristorazione (un pasto giornaliero). Alle studentesse e agli studenti **pendolari**, o iscritti a corsi di dottorato, l'ESU assicura il servizio di ristorazione (un pasto giornaliero) a cui corrisponde una quota trattenuta per il servizio erogato pari a **540,00 Euro** (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi).

	TRATTENUTE PER SERVIZI	
	RISTORAZIONE	ALLOGGIO
fuori sede/indipendenti	760,00 Euro (1 pasto giornaliero gratuito)	1.600,00 Euro*
pendolare	540,00 Euro (1 pasto giornaliero gratuito)	0,00 Euro

* solo a coloro che utilizzano le residenze dell'ESU



Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di 5,70 euro.

L'importo della borsa di studio erogata in denaro alla studentessa o allo studente sarà quindi al netto delle trattenute per i servizi, di cui non è possibile richiedere la liquidazione in denaro, anche a fronte del non utilizzo dei servizi stessi. Per i dottorati di ricerca l'ESU assicura il servizio di ristorazione (un pasto giornaliero) a cui corrisponde una quota trattenuta per il servizio erogato pari a 540,00 Euro (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi).

Nel caso di erogazione della borsa di studio per il semestre aggiuntivo oltre la durata del corso di studi gli importi della borsa di studio e delle trattenute per i servizi sono ridotti nella misura del 50%.

Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con la maggiorazione del 15% prevista per ISEE inferiore o uguale a **13.153,11 Euro**. Per l'individuazione dei corsi di studio S.T.E.M. occorre far riferimento alla tabella pubblicata in [USTAT](#).

Importi di borsa maggiorati per studentesse STEM a tempo pieno:

Status	Importo di borsa per ISEE compresi tra 0 e 17.537,50 Euro	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a 17.537,50 Euro (gradualmente ridotta fino a)
Fuori sede	7.987,82 Euro	3.993,91 Euro
Pendolare	4.667,99 Euro	2.333,99 Euro
In sede	3.219,32 Euro	1.609,66 Euro

Importi di borsa maggiorati per studentesse STEM iscritte in regime di studio a tempo parziale:

Status	Importo di borsa per ISEE compresi tra 0 e 17.537,50 Euro	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a 17.537,50 Euro (gradualmente ridotta fino a)
Fuori sede	3.993,91 Euro	1.996,96 Euro
Pendolare	2.333,99 Euro	1.167,00 Euro
In sede	1.609,66 Euro	804,83 Euro

Lo studente **che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio** individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio. La scelta, non modificabile, ha durata per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Alle studentesse e agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal presente bando per l'intera durata dei corsi. Coloro che intendano usufruire di tale maggiorazione devono segnalare la propria doppia iscrizione via email all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it entro una settimana dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. L'incremento del 20% non è dovuto nel caso in cui la studentessa o lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale la studentessa o lo studente ha correlato il predetto incremento.



Gli incrementi della borsa di studio per le studentesse iscritte ai corsi STEM e per gli studenti iscritti a più corsi non sono cumulabili tra loro e con gli incrementi spettanti allo studente indipendente.

Allo studente indipendente è attribuita la borsa di studio spettante allo studente fuori sede al quale è equiparato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.M. 17/12/2021, n. 1320; l'importo massimo della borsa di studio è pari a 6.656,52 Euro.

[Torna al sommario](#)

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE e dell'ISPE, calcolati secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'accesso al beneficio:

- a. **l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario non deve superare il limite di 26.306,25.**

Nel calcolo dell'ISEE deve obbligatoriamente essere dichiarata la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno solare 2021. Ai soli fini di accertamento dell'idoneità al concorso, l'Ateneo non terrà conto di tale importo. Coloro che hanno percepito la borsa di studio presso altro Ateneo nel corso dell'anno solare 2021 dovranno produrre la relativa Certificazione Unica indicante l'entità della borsa di studio percepita dal rispettivo Ateneo di provenienza, e trasmetterla all'Ufficio Servizi agli studenti via e-mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it.

- b. **l'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) non deve superare il limite di 40.031,27 Euro.** Il valore ISPE sarà calcolato direttamente dall'Ateneo (ISP/scala di equivalenza).

La condizione economica delle studentesse e degli studenti internazionali residenti all'estero con nucleo familiare residente all'estero, o residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 9.000,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero, deve essere definita attraverso il rilascio dell'ISEE e dell'ISPE Parificato, secondo la guida reperibile alla pagina www.unipd.it/isee.

[Torna al sommario](#)

7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

Alle studentesse e agli studenti iscritte/i per la prima volta al primo anno:

- a. **dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico**, il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti economici, mentre il requisito di merito viene valutato ex post, prendendo in considerazione i crediti maturati nel corso dell'anno accademico di riferimento.

L'erogazione della borsa si articola in due rate con le modalità e le scadenze previste dall'articolo 10 del presente Bando; la seconda rata di borsa è corrisposta solo se la studentessa o lo studente consegue almeno **n. 20 CFU** (10 CFU se iscritte/i in regime di studio a tempo parziale), senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, **entro il 10/08/2024**.

N.B. Se i sopraindicati requisiti di merito saranno raggiunti successivamente al 10/08/2024 ma entro il 30/11/2024 sarà mantenuta solo la prima rata di borsa di studio. Se i sopraindicati requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30/11/2024 la borsa di studio sarà definitivamente revocata. La revoca consiste nella **restituzione dell'intero importo** della borsa di studio, della tassa regionale e dell'importo relativo al valore dei servizi effettivamente goduti per l'alloggio e la ristorazione.

- b. **ai corsi di dottorato di ricerca** è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Alle studentesse e agli studenti iscritte/i agli anni successivi al primo:

- a. **dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**, il beneficio è attribuito solo se la studentessa o lo studente matura **entro il 10/08/2023** i seguenti requisiti di merito in relazione agli anni di



carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda, **nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi** ove previsti all'atto di ammissione ai corsi (deve inoltre essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici):

CORSI DI LAUREA

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
Ultimo semestre	135

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25
4	60
5	80
6	110
7	135

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	30
Ultimo semestre	80

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	15
3	30
4	60
5	80

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO


Durata: 5 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
4	135
5	190
Ultimo semestre	245

Durata: 6 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
4	135
5	190
6	245
Ultimo semestre	300

Durata: 5 -6 anni <i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25
4	60
5	80
6	110
7	135
8	165
9	190
10	220
11	245
12	275
13	300

- b. **dei corsi di dottorato di ricerca** è richiesto, per l'accesso al beneficio, il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

NOTA BENE: in caso di **immatricolazione con abbreviazione di carriera**, alle studentesse e agli studenti iscritte/i agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è sempre richiesto il



conseguimento di almeno 55 CFU per ciascun anno di iscrizione precedente all'a.a. 2023/24 da conseguirsi entro il 10/08/2023.

Per raggiungere i requisiti di merito minimi, è applicato un **bonus**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. **L'applicazione è automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva da parte della studentessa o dello studente.**

Questo bonus è utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi universitario e assume valore diverso in base all'anno di corso in cui è applicato:

- vale 5 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
- vale 12 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
- vale 15 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi, per l'ulteriore semestre e per la laurea magistrale.

Se il bonus viene utilizzato solo in parte, la quota residua può essere utilizzata negli anni successivi, anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale.

E' necessario segnalare in fase di immatricolazione alla laurea magistrale il bonus eventualmente utilizzato nel corso di laurea conseguito in altro Ateneo, inviando una mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it.

Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale e per chi si iscrive ad un corso di laurea magistrale il cui titolo di accesso è una laurea conseguita all'estero, a partire dalla coorte 2023/2024.

[Torna al sommario](#)

8. CARRIERE PRECEDENTI E CREDITI FORMATIVI VALIDI

Sono considerati validi ai fini dell'attribuzione dell'idoneità alla borsa di studio solo i crediti formativi utili al conseguimento del titolo e inseriti nel piano di studio del corso per il quale le studentesse e gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I crediti convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell'Università (corsi di formazione professionale, seminari, tirocini, certificazioni linguistiche, ecc.) e quelli convalidati provenienti da precedenti corsi di studio conclusi **non concorrono** alla determinazione del merito considerato ai fini dell'idoneità alla borsa di studio.


Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università. La studentessa o lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini del requisito del merito richiesto dal presente bando, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione al sistema universitario, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione (o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa e conseguente restituzione al momento della presentazione della domanda). Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente carriera non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova carriera.

[Torna al sommario](#)

9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

È fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di consultare le graduatorie che saranno pubblicate alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali.

- **TIPI DI GRADUATORIE:** sono previste quattro diverse graduatorie, così formulate:
 - a. Per le studentesse e gli studenti con cittadinanza UE iscritte/i al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale e per coloro che possiedono la cittadinanza extra UE iscritte/i al



- primo anno di tutti i corsi di laurea magistrale, sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità).
- b. Per le studentesse e gli studenti con cittadinanza extra UE iscritte/i al primo anno di tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità). Agli studenti non comunitari presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 5% delle risorse complessivamente riservate alle matricole.
 - c. Per le studentesse e gli studenti iscritte/i al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, in funzione del coefficiente di merito come di seguito definito. A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore.
 - d. Per le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi e alle scuole di dottorato che non beneficiano già di borsa di studio ministeriale, sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale dei crediti maturati dalla studentessa o dallo studente entro il 10 agosto 2023 rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2.

$$\text{ovvero: } (V\%Voti)/2 + (V\%Esami)/2$$

La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di crediti superati dalle studentesse e dagli studenti entro il 10 agosto 2022 tenuto conto del numero d'iscrizioni di ciascuno, diviso il numero di studentesse e studenti iscritte/i al corso di laurea. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti delle studentesse e degli studenti iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studentesse e studenti iscritte/i. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

- **TEMPISTICHE**

È fatto obbligo alle/agli studentesse/i di consultare le graduatorie (provvisorie e definitive) alla pagina web di Ateneo.

Entro il 20 ottobre 2023 saranno pubblicate le GRADUATORIE PROVVISORIE alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali, con indicata la valutazione d'idoneità, lo status dichiarato e gli eventuali motivi di esclusione.

Eventuali rilievi o correzioni andranno presentati **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, inviando il modulo di segnalazione che verrà reso disponibile congiuntamente alla graduatoria stessa alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali.

A partire dal 15 novembre 2023 saranno pubblicate le GRADUATORIE DEFINITIVE alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali

La posizione nella graduatoria definitiva determina la priorità di assegnazione della borsa di studio.

Entro il mese di marzo 2024 saranno pubblicate le GRADUATORIE AGGIUNTIVE per l'assegnazione di borse di studio riservate a coloro che hanno perfezionato l'immatricolazione successivamente alla prima assegnazione e agli studenti

internazionali con ISEE parificato rilasciato entro il 30 novembre 2023 (fermo restando il rispetto delle modalità e delle scadenze di presentazione della domanda di borsa di studio, di cui al punto 3).

[Torna al sommario](#)

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

Le erogazioni delle borse di studio possono prevedere più assegnazioni in funzione della disponibilità delle risorse aggiuntive disposte dalla Regione Veneto e dal MIUR (Fondo integrativo statale).

Le studentesse e gli studenti **iscritte/i al primo anno** dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico ricevono:

- la prima rata della borsa **entro il mese di dicembre 2023**
- la seconda rata **entro il mese successivo al conseguimento dei 20 CFU**, (n. 10 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i in regime a tempo parziale). In ogni caso i 20 CFU devono essere conseguiti entro il 10 agosto 2024.

Le studentesse e gli studenti **iscritte/i ad anni successivi** al primo e **al dottorato di ricerca** ricevono la borsa in una rata unica **entro il mese di dicembre 2023**.

La borsa di studio sarà accreditata sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato o co-intestato), o carta prepagata, che deve essere inserito dall'interessata/o nell'area riservata Uniweb, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso" **entro il 31 ottobre 2023** (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).

E' possibile inserire anche l'IBAN della Carta Flash ricevuta a conclusione delle procedure di immatricolazione solo dopo essersi recati in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo per richiederne l'upgrade a carta prepagata nominativa "Flash Up Studio".

Se lo studente risiede all'estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata Uniweb, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio"; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso.

La mancata indicazione comporterà la sospensione della borsa di studio, sino all'avvenuto inserimento e alla successiva obbligatoria comunicazione all'Ufficio Servizi agli Studenti (benefici.studenti@unipd.it) di adempimento da parte della studentessa o dello studente.

L'equivalente degli importi per i servizi è trattenuto e versato dall'Università all'ESU, che gestisce la ristorazione e gli alloggi.

Entro il mese di marzo dell'anno solare successivo a quello di erogazione di una o più rate di borsa di studio, l'Ufficio Fiscalità invierà tramite mail il link per il download della Certificazione Unica valida a fini fiscali.

[Torna al sommario](#)

11. STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ

Per le studentesse e gli studenti con **invalidità pari o superiore al 66%** riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale o **con disabilità riconosciuta dall'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104**, che siano iscritte/i ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici è:

- 9 semestri per il corso di laurea;
- 7 semestri per il corso di laurea magistrale;
- 13 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni;
- 15 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.

Per ottenere la borsa di studio le studentesse e gli studenti con disabilità, **iscritte/i ad anni successivi al primo**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2023 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100% o riconoscimento art. 3, comma
----------------------	-------------------------------	---



		1, della L. 05/02/1994, n. 104:
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
ultimo semestre	144 crediti	108 crediti

Per ottenere la borsa di studio le studentesse e gli studenti con disabilità, **iscritte/i ai corsi di laurea magistrale**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2023 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100% o riconoscimento art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104:
secondo anno	24 crediti	18 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
ultimo semestre	96 crediti	72 crediti

Per ottenere la borsa di studio gli studenti e le studentesse con disabilità, **iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2023 il numero di crediti indicato nella tabella:


Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100% o riconoscimento art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104:
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
quinto anno	152 crediti	114 crediti
sesto anno	196 crediti	147 crediti
settimo anno	240 crediti	180 crediti
ultimo semestre	288 crediti	216 crediti

Per raggiungere i requisiti di merito minimi, è applicato un **bonus**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Questo bonus è utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi universitario e assume valore diverso in base all'anno di corso in cui è applicato:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100% o riconoscimento art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104:
secondo anno	4 crediti bonus	3 crediti bonus
terzo anno	9 crediti bonus	7 crediti bonus
anni successivi	12 crediti bonus	9 crediti bonus

Se il bonus viene utilizzato solo in parte, la quota residua può essere utilizzata negli anni successivi, anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale. L'applicazione è automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva da parte della studentessa o dello studente.

Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale e per chi si iscrive ad un corso di laurea magistrale il cui titolo di accesso è una laurea conseguita all'estero, a partire dalla coorte 2023/2024.



Alle studentesse e agli studenti con disabilità idonee/i in graduatoria è assicurata comunque la liquidazione della borsa di studio. Non si applica la revoca prevista per gli studenti del primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il 30 novembre.

[Torna al sommario](#)

12. REVOCA DELL'IDONEITA' E RESTITUZIONE DELLA BORSA

a) Studentessa o studente iscritta/o per la prima volta al primo anno dei corsi di studio:

L'idoneità, e l'eventuale borsa di studio percepita (quote servizi goduti incluse), è revocata alla studentessa o allo studente iscritta/o per la prima volta al primo anno dei corsi di studio che, **entro il 30 novembre 2024, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU** (n. 10 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i in regime a tempo parziale), ritenuti validi per il corso di studio cui è iscritta/o (per attività inserite nel piano di studio), ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2024/25, anche se diverso dal precedente.

Per motivi eccezionali e documentati, il termine per il conseguimento dei crediti può essere posticipato fino ad un massimo di tre mesi. La richiesta, con i relativi documenti giustificativi, deve essere trasmessa all'Ufficio Servizi agli studenti, tramite e-mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it, entro e non oltre il 30 novembre 2024.

b) Altri casi di revoca:

- Chi dichiara o ha dichiarato il falso negli anni precedenti (l'esclusione dalla concessione dei benefici vale per tutto il corso degli studi);
- Le/i dottorandi di ricerca senza borsa che diventino in seguito assegnatarie/i di borsa ai sensi della L. 210/98;
- Chi si laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2022/23 entro dicembre 2023 (in quanto non ha diritto al godimento della borsa di studio per l'anno accademico 2023/24);
- Chi si trasferisce verso altro Ateneo o chi rinuncia agli studi nel corso dell'anno accademico 2023/24;
- Chi effettua la rinuncia agli studi e intenda concorrere nuovamente per la borsa di studio in una eventuale carriera futura di pari livello a quella a cui ha rinunciato, deve inoltrare via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: benefici.studenti@unipd.it una esplicita istanza di rinuncia al beneficio per la restituzione della borsa di studio percepita (quote servizi goduti incluse) e il pagamento della tassa regionale e della contribuzione universitaria dovuta per l'A.A. 2023/24 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

In generale, in caso di revoca del beneficio è prevista la restituzione dell'importo monetario della borsa di studio e della tassa regionale, della somma corrispondente al valore dei servizi ESU di ristorazione e alloggio eventualmente goduti, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.

[Torna al sommario](#)


13. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI

La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche, personali e di merito è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla studentessa o dallo studente con controlli sia a campione sia mirati, qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti acquisiti o sul contenuto delle dichiarazioni rese, che interessano annualmente almeno il 20% delle idonee e degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti; nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata sui dati reddituali e patrimoniali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Si ricorda che, in base all'art.10 del D.Lgs. n.68/2012: "chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".

Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.

La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi agli studenti di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE, cambio status, ecc), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

[Torna al sommario](#)

14. NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell'Ufficio Servizi agli studenti.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

"Titolare" del trattamento è l'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.

L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Ad ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

[Torna al sommario](#)

Per Informazioni:

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Portello 19 - 35129 PADOVA

Tel. 049.827 3131

e-mail: benefici.studenti@unipd.it

Padova, data della registrazione

La Rettrice


Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Alessandra Biscaro	La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
Data	Data	Data



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**
